

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

SCHEMA DI ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DEGLI UFFICI REFERENTI ED IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI ONERI, NONCHÈ ALTRE ATTRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 3 E 5 DELL'INTESA

TRA

COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI rappresentato da On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 –00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 28 maggio 2021;

e

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 128747720159, rappresentata dall'Assessore Massimo Sertori, che interviene e agisce nella sua qualità di Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della stessa, in forza di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/6311 del 26 aprile 2022;

indicati successivamente anche come “Soggetti sottoscrittori”;

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l’art.2, commi 117 e 117 bis;
- L’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione, sostituita successivamente dall’Intesa sottoscritta in data 30 novembre 2017 ed in ultimo con la sottoscrizione del 11 giugno 2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 che al comma 1

prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 4 del 1 ottobre 2021 dal Comitato Paritetico, in applicazione dell'Intesa da ultimo sottoscritta in data 11 giugno 2020;

PREMESSO CHE:

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- la sopra citata Intesa sottoscritta l'11 giugno 2020 prevede in particolare:
 - all'articolo 4, comma 1, che “la Provincia autonoma cui spetta il coordinamento assicura le funzioni di supporto della Segreteria anche mediante l'apertura di uno sportello centrale presso la sede della Provincia autonoma e di uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati”;
 - all'articolo 6, comma 1, lettera e) una quota “in misura non superiore al 2,5% delle risorse finanziarie, per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale e degli uffici referenti delle Regioni Veneto e Lombardia e delle Province di Belluno e Sondrio o degli Enti pubblici da loro individuati. Le spese comprendono il costo del personale impiegato per gli uffici o di altro personale (dando atto che ci si riferisce per questo anche a personale individuato attraverso procedure di collaborazione e assunzione anche a tempo determinato, qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ed in particolare dal terzo periodo, o di esternalizzazione tramite procedure di gara) di cui la Segreteria tecnica, lo sportello centrale o gli uffici referenti si avvalgono, nonché qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui alla presente Intesa e sono così suddivise e determinate:
 - 1) per la Segreteria Tecnica e lo sportello centrale presso la Provincia autonoma di Trento fino ad un massimo del 1% determinato sull'ammontare delle risorse annuali;
 - 2) per gli uffici referenti fino a un massimo del 1,5% determinato sulle risorse annuali assegnate a ciascun ambito territoriale di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e quelle relative alla attuazione del programma. Il riconoscimento delle spese agli uffici è disciplinato da apposito accordo convenzionale con i singoli soggetti destinatari, che ne definisce tempi e modalità. Le eventuali economie sono ridestinate all' area di riferimento”;
- a seguito di quanto previsto dalla nuova Intesa, come sopra riportato, è indispensabile per il funzionamento e lo svolgimento delle attività gestionali del Fondo Comuni Confinanti che venga data priorità all'attivazione degli uffici referenti, in quanto le funzioni e attività agli stessi attribuite non sono gestibili centralmente in forma sussidiaria, atteso che l'Intesa vincola a detti uffici referenti fino al 1,5% delle risorse annue riguardanti gli ambiti territoriali dei cosiddetti progetti di area vasta, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1

dell'articolo 6 dell'Intesa stessa. Pertanto dette risorse non possono essere impiegate per adeguare il funzionamento dello sportello centrale;

RILEVATO che:

- l'Intesa ha riconosciuto che il principio di leale collaborazione, espressamente considerato nell'art. 120 della Costituzione, individua nella cooperazione inter-istituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali di sviluppo;
- con la modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, si è inteso dimensionare in maniera più consona i servizi di Sportello e di supporto tecnico-amministrativo all'attuazione di progetti;

CONSIDERATO che:

- il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 5 del 1 ottobre 2021 - Allegato 1, ha individuato gli importi destinati alla copertura delle sopracitate spese di funzionamento degli uffici referenti suddivisi per Province e per le annualità 2019-2024, sulla base delle quote annuali assegnate in via definitiva a ciascuna area territoriale;
- con propria determinazione n. ____ del _____, il Presidente del Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti ha approvato il presente atto, autorizzandone la sottoscrizione;

Tutto ciò premesso,

tra i Soggetti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Accordo ha come oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia per le funzioni, presso quest'ultima/o, dell'Ufficio referente della Segreteria tecnica per il Fondo Comuni confinanti inerenti l'attuazione dei programmi degli interventi strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c), dell'Intesa nei territori delle province di Sondrio e di Brescia ed il conseguente riconoscimento delle spese alla Regione Lombardia, nella misura massima dell'1,5% della relativa ripartizione annuale di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività delegate.
2. Le funzioni delegate riguardano in ogni caso anche le attività di controllo sulle autocertificazioni/autodichiarazioni rilasciate dai soggetti beneficiari nelle varie fasi di attuazione dei progetti, nonché le verifiche in loco degli stessi.

Art. 2

ASSETTO E FUNZIONI DELL'UFFICIO REFERENTE

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti attribuisce alla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. e), punto 2), e dell'articolo 8, commi 3 e 5, dell'Intesa, le seguenti attività della Segreteria tecnica (sportello "centrale") riguardanti le funzioni tecnico-amministrativo-contabili relative alle procedure di attivazione dei programmi degli interventi e delle iniziative, nonché le attività istruttorie, di verifica e di controllo, come segue:
 - a) PROGRAMMAZIONE AREA VASTA 2019-2024 (con eventuale prolungamento al 2026, qualora disposto con l'approvazione del programma degli interventi):
tutte le attività previste dalla roadmap di individuazione dei progetti strategici, di cui all'Allegato C.1 del Regolamento approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. 4 del 1 ottobre 2021, come specificato al successivo comma 5, lettere a) e c).
 - b) PROGRAMMAZIONE AREA VASTA 2013-2018 (dalla data di attivazione dell'Ufficio referente):
tutte le attività istruttorie come specificato al successivo comma 5, lettere b) e c)
 - c) ATTIVITA' DI CONTROLLO:
verifiche su autocertificazioni/autodichiarazioni, come specificato al successivo comma 7.
 - d) VERIFICHE IN LOCO:
aventi lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi ed il rispetto degli obblighi assunti dai soggetti beneficiari a seguito della concessione dei finanziamenti.
Restano in generale in capo alla Segreteria tecnica – sportello "centrale" le attività organizzative e di coordinamento finalizzate a sottoporre al Comitato paritetico, per la loro approvazione, le deliberazioni, nonché l'emissione dei mandati/ordinativi di pagamento dei contributi.
2. Le attività delegate di cui al comma 1 si riferiscono al programma degli interventi strategici delle province di Sondrio e di Brescia.
3. La Regione Lombardia si impegna a costituire presso la propria struttura l'Ufficio referente della Segreteria tecnica per il Fondo Comuni confinanti con la messa a disposizione a tempo pieno o parziale delle seguenti risorse di personale, quale dotazione minima:
 - a) una figura con qualifica/profilo equivalente a dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti;
 - b) una figura con qualifica/profilo cat. D – tecnico/amministrativo;
4. Il personale assegnato dalla Regione Lombardia per l'attività dell'Ufficio referente opererà secondo le indicazioni ed in collegamento con lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, nonché con il coordinatore della stessa presso la Provincia autonoma di riferimento.
5. L'Ufficio referente presso la Regione Lombardia si impegna a svolgere le funzioni istruttorie delegate, provvedendo in particolare:
 - a) con riferimento ai progetti strategici finanziati nell'ambito della programmazione 2019-2024, alla predisposizione dei provvedimenti deliberativi e non da sottoporre al Comitato paritetico o al suo Presidente ai fini dell'approvazione dei programmi e dei relativi progetti strategici, nonché all'adozione degli atti istruttori anche riferiti alle liquidazioni, ai sensi delle linee guida e della roadmap per la presentazione e

l'individuazione degli interventi di cui agli Allegati C e C.1 del Regolamento approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. 4 del 1 ottobre 2021. Tali adempimenti sono in particolare specificati nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

- b) con riferimento ai progetti strategici finanziati nell'ambito della programmazione 2013-2018, alla predisposizione dei provvedimenti deliberativi e non da sottoporre al Comitato paritetico o al suo Presidente ai fini dell'approvazione di modifiche alle convenzioni "trasversali" in essere per l'attuazione degli interventi, nonché all'adozione di tutti gli atti istruttori delegati con le convenzioni trasversali e alle liquidazioni dell'anticipo del 10%, alle liquidazioni dei successivi fabbisogni di cassa, alle liquidazioni a saldo e alle liquidazioni della riserva del 3%, come specificato nell'Allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
 - c) all'istruttoria delle modifiche, delle variazioni e delle proroghe di tutte le tipologie di intervento, da sottoporre agli organi del Fondo Comuni confinanti, nonché alle comunicazioni dell'esito definitivo agli enti interessati.
6. Gli atti riferiti alle liquidazioni dei contributi ai soggetti beneficiari sono costituiti dai decreti di pagamento della Segreteria tecnica, quali nulla osta per l'emissione dei relativi mandati/ordinativi da parte dell'incaricato per la Provincia autonoma di Trento, titolare della contabilità speciale del Fondo comuni confinanti presso la Tesoreria dello Stato, sede di Trento.
 7. L'Ufficio referente svolge altresì l'attività di controllo sugli interventi strategici delle aree vaste delle Province di Sondrio e di Brescia, fornendo la propria valutazione sull'esito dei controlli effettuati ai fini dell'eventuale revoca parziale o integrale del contributo in considerazione della diversa portata delle difformità rilevate.
 8. Le risultanze delle attività spettanti all'Ufficio referente vengono rese alla Segreteria tecnica tramite la compilazione, ove ritenuto necessario, di apposite check-list condivise delle voci corrispondenti ai controlli eseguiti nelle varie fasi dei compiti attribuiti. Le check-list vanno sottoscritte dal responsabile individuato dell'Ufficio referente. Laddove le check-list, sottoscritte dal responsabile individuato dell'ufficio referente, non siano condivise mediante strumenti informatici comuni, la trasmissione sarà concordata con la Segreteria Tecnica, in relazione all'adozione dei provvedimenti istruttori.

Art. 3

TITOLARITA' UFFICIO REFERENTE

1. L'Ufficio referente presso la Regione Lombardia è direttamente titolare e responsabile, secondo la struttura indicata all'art. 2, comma 3, dell'adempimento del presente Accordo e, in particolare, delle attività descritte all'art. 2, comma 5, lettere a), b), c), nonché delle attività di controllo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 4

ATTIVAZIONE E RUOLO UFFICIO REFERENTE

1. La Regione Lombardia comunicherà al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti l'attivazione, da disporsi entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo, dell'Ufficio

referente fornendo l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche/profili delle figure professionali assegnate unitamente alla specifica del dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti dello stesso Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti.

2. La Regione Lombardia segnalerà tempestivamente qualsiasi sostituzione di persone nei ruoli indicati ovvero qualsiasi integrazione con ulteriori figure professionali.
3. L'Ufficio referente dovrà essere in ogni caso dotato di autonomia funzionale rispetto ad altri settori della Regione Lombardia incaricati della gestione attuativa degli interventi, in quanto soggetti attuatori ovvero titolari del trasferimento di risorse di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Intesa.

Art. 5

FLUSSO DOCUMENTALE FRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. La documentazione per lo svolgimento delle funzioni delegate all'Ufficio referente viene presentata allo stesso direttamente da parte degli interessati, anche qualora si tratti delle Regioni del Veneto e Lombardia, e delle Province di Belluno e Sondrio, per il caso di erogazione dei finanziamenti tramite trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa; nel caso in cui venga invece prodotta allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento, la documentazione verrà inoltrata dal medesimo sportello "centrale" all'Ufficio referente.
2. La documentazione acquisita dall'Ufficio referente nel corso della propria attività viene conservata dal medesimo, secondo le stesse modalità operative in uso presso lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, costituendo presupposto per la redazione delle checklist che ne riepilogano l'attività istruttoria di riferimento; sono analogamente conservate le comunicazioni dell'esito definitivo dell'istruttoria eventualmente effettuate in via diretta nei confronti degli interessati.
3. L'Ufficio referente provvede alla gestione documentale anche attraverso l'utilizzo del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", al quale sarà abilitato ad accedere.
4. Ad avvenuto compimento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione finale di ogni singolo intervento finanziato, l'intera documentazione riferita allo stesso viene trasmessa dall'Ufficio referente allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica per la sua conservazione definitiva nell'archivio generale di deposito esistente. Per archiviazione si intende sia quella riferita alla documentazione originariamente fornita e perfezionata in modalità digitale sia quella originariamente perfezionata in modalità cartacea.

Art. 6

RICONOSCIMENTO SPESE UFFICIO REFERENTE

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2), dell'Intesa sottoscritta l'11 giugno 2020, l'Ufficio referente potrà usufruire fino a un massimo del 1,5% determinato sulle risorse annuali assegnate con decorrenza dall'annualità 2019, a ciascun ambito territoriale, di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 1 dell'articolo 6, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate con il presente Accordo e quelle relative alla attuazione del programma.

2. Sulla base della deliberazione del Comitato paritetico n. 5 del 1 ottobre 2021 il limite massimo annuo del 1,5% a valere per il periodo 2019-2024 è stato determinato per le Province di Sondrio e di Brescia interessate dall'Accordo nei rispettivi importi di € 105.942,00 e di € 122.586,00, pari ad un totale di € 228.528,00 per ciascuna di dette annualità, per un importo complessivo di € 1.371.168,00.
3. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento delle attività, la Regione Lombardia provvederà a comunicare al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti la quantificazione presunta, entro il limite massimo annuo del 1,5% come sopra individuato, delle spese che dovrà sostenere nell'anno successivo per il funzionamento dell'Ufficio referente. In prima applicazione e qualora l'attivazione dell'Ufficio referente sia disposta in corso d'anno, tale quantificazione presunta dovrà essere comunicata unitamente all'attivazione stessa e riferita alle spese da sostenere entro la parte restante dell'anno.

Art. 7

TERMINI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO SPESE UFFICIO REFERENTE

1. La liquidazione da parte del Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti degli importi riconosciuti alla Regione Lombardia per le spese dell'Ufficio referente avverrà annualmente con le seguenti modalità:
 - all'inizio di ciascun anno solare ovvero all'attivazione dell'Ufficio referente, di cui all'articolo 4, comma 1, qualora l'attivazione sia avvenuta in corso d'anno, anticipo del 40% (quarantapercento) dell'importo di quantificazione presunta di spese che dovranno essere sostenute dalla Regione Lombardia, come comunicato ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - a consuntivo, al termine di ogni anno solare, previa presentazione da parte della Regione Lombardia di apposita richiesta corredata dal rendiconto delle spese sostenute dalla stessa per il funzionamento dell'Ufficio referente.
Alla richiesta va allegata una breve relazione illustrativa delle attività svolte.
Dal consuntivo va detratto l'anticipo.

Art. 8

EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione degli adempimenti connessi a tutte le progettualità finanziate per il periodo della programmazione pluriennale 2019-2024 stabilita dal Comitato paritetico relativamente ai progetti strategici o di area vasta ovvero al suo prolungamento al 2026, qualora disposto con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi.

Art. 9

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Spetta ai Presidenti del Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti e della Regione Lombardia, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

2. In mancanza di accordo sulle controversie, le stesse saranno deferite al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Lombardia.

Art. 10
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha validità per la sua intera durata.
2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -

L'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA E
PICCOLI COMUNI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- Massimo Sertori -